

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

8^a (Agricoltura e foreste)

e

11^a (Igiene e sanità)

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 1966

(3^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione DI ROCCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari » (1553) (D'iniziativa dei deputati Bartole; De Marzi Fernando e altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 26, 30, 31, 33, 34, 35
ALBARELLO	29, 32
CARELLI	28, 29, 35
CASSESE	34, 35
DI GRAZIA	28, 34
GOMEZ D'AYALA	28, 29, 30, 31, 32, 35
GRIMALDI	29, 32, 34
MILITERNI, relatore	28, 29
SANTARELLI	31
TORTORA	28, 29
VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sanità	26, 28, 29, 31, 32, 34, 35

La seduta è aperta alle ore 16,55.

Sono presenti:

dell'8^a Commissione i senatori: Asaro, Attaguile, Bertola, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cittante, Compagnoni, Di Rocco, Gomez D'Ayala, Grimaldi, Masciale, Medici, Militerni, Moretti, Murdaca, Santarelli, Tedeschi, Tiberi e Tortora;

dell'11^a Commissione i senatori: Alberti, Cassese, Criscuoli, Di Grazia, Lorenzi, Orlandi, Perrino, Pignatelli, Samek Lodovici, Sellitti, Zanardi, Zelioli Lanzini e Zonca.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Cassini è sostituito dal senatore Mongelli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Albarello.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma e per la sanità Volpe.

8^a e 11^a COMMISSIONI RIUNITE3^a SEDUTA (13 dicembre 1966)

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bartole; De Marzi Fernando ed altri: « Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari » (1553) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bartole; De Marzi Fernando, Berloff, De Leonardis, Urso, Agosta, Laforgia e Tambroni: « Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, nella seduta precedente il relatore aveva replicato ai vari oratori intervenuti. Gradiremmo sentire ora il pensiero del Governo.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Per la verità, dopo la brillante e completa esposizione dell'onorevole relatore, non avrei molto da aggiungere. Desidero però ricordare che il disegno di legge in esame ha avuto un iter assai lungo e movimentato, per cui sarebbe opportuno cercare di portarlo a conclusione nel più breve tempo possibile. Si tratta di una materia che veramente necessita di una sollecita organizzazione dal punto di vista legislativo, data la grande disorganicità dei provvedimenti già emanati in merito.

Non ho altro da aggiungere, se non che mi riservo di proporre alcuni emendamenti, in sede di esame dei singoli articoli, dei quali si era già discusso alla Camera, ma che non vennero accolti colà dato l'andamento del dibattito. Spero che la Commissione del Senato voglia invece recepirli per dare una maggiore garanzia ai consumatori dei vari sfarinati che vengono posti in commercio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È vietato passare in macinazione cereali avariati per eccesso di umidità o per altra causa.

(È approvato).

Art. 2.

Possono essere passati in macinazione soltanto se sottoposti a prepulitura in impianti dotati di attrezzatura che consenta di liberarli dalle impurezze allo scopo di renderli idonei alla alimentazione umana, i cereali che presentano una delle seguenti caratteristiche:

a) contenenti sostanze estranee che ne alterino le caratteristiche o semi di specie che rendano le farine nocive alla salute o che diano prodotti di odore o sapore cattivo, come: il loglio (*Lolium temulentum*), il gittaione (*Agrostemma Githago*), il melampiro (*Melampyrum pratense seu arvense*), la trigonella (*Trigonella foenum graecum*);

b) invasati da crittogame, come: la carie (*Tilletia spp.*), il carbone (*Ustilago spp.*), la s-gale cornuta (*Claviceps purpurea*);

c) invasati da parassiti animali.

(È approvato).

Art. 3.

I cereali di cui all'articolo 1, nonché quelli non idonei all'alimentazione umana, ove non possano essere utilizzati per l'alimentazione del bestiame, possono essere destinati a scopi industriali diversi dalla macinazione, a giudizio dell'autorità sanitaria competente per territorio, che provvederà al controllo delle operazioni di trasferimento e di utilizzazione.

(È approvato).

Art. 4.

I locali adibiti a deposito di cereali destinati alla produzione di sfarinati o ad altri scopi alimentari devono garantire la buona conservazione dei cereali stessi. Le caratteristiche alle quali devono corrispondere i vari tipi di depositi, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, verranno stabilite con il regolamento di esecuzione della presente legge, previsto dal successivo articolo 53.

(È approvato).

Art. 5.

Il trattamento dei cereali allo scopo di prevenire od eliminare le infestazioni dei parassiti animali o vegetali può essere fatto soltanto con prodotti all'uopo autorizzati dal Ministero della sanità, ai sensi del-

l'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e con l'osservanza di quanto per ognuno di essi è stabilito dall'articolo 5, lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283.

(È approvato).

Art. 6.

È denominato « farina di grano tenero », o semplicemente « farina », il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.

(È approvato).

Art. 7.

Le farine di grano tenero destinate al commercio possono essere prodotte soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

TIPO E DENOMINAZIONE	Umidità massima per cento	Su cento parti di sostanza secca		
		Ceneri massimo	Cellulosa massimo	Glutine secco minimo
Farina tipo 00	14,50	0,50	—	7
Farina tipo 0	14,50	0,65	0,20	9
Farina tipo 1	14,50	0,80	0,30	10

La « farina tipo 00 » può essere prodotta anche sotto forma di sfarinato granulare (granito).

Nella « farina tipo 1 » le ceneri non possono contenere più dello 0,3 per cento di parte insolubile in acido cloridrico.

È consentita la produzione di farina denominata « farina integrale », avente le seguenti caratteristiche: umidità massima per cento 14,50 e, su cento parti di sostanza secca, ceneri minimo 1,40, ceneri massimo 1,60, cellulosa massimo 1,60, glutine secco minimo 10.

È, altresì, consentita la produzione di farina denominata « farina tipo 2 », purchè ottenuta nel molino con miscela di prodotti della macinazione del grano tenero, avente le seguenti caratteristiche: umidità massima per cento 14,50 e, su cento parti di sostanza secca, ceneri massimo 0,95, cellulosa massimo 0,50, glutine secco minimo 10.

È tollerata l'immissione al consumo di farine con tenore di umidità fino al massimo del 16 per cento, con diminuzione proporzionale del prezzo, sempre che il maggior grado di umidità, rispetto al limite mas-

simo del 14,50 per cento stabilito nella tabella, risulti indicato sul cartellino o sugli involucri di cui al successivo articolo 13.

V O L P E, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Propongo il seguente emendamento: nell'ultimo comma sostituire le parole: « 16 per cento », con le altre: « 15,50 per cento ». È infatti opportuno che il tenore di umidità delle farine non raggiunga un grado troppo elevato, per evitare di comprometterne la buona conservazione nel periodo estivo.

T O R T O R A. Sono d'accordo.

M I L I T E R N I, *relatore*. Accetto senz'altro tale emendamento.

C A R E L L I. Già in altre occasioni abbiamo affrontato il problema dell'umidità nella produzione granaria, e, naturalmente, dalla cariosside siamo passati alle farine. Ora non dobbiamo creare una situazione di imbarazzo troppo grave per i cosiddetti lavoratori della farina: il prodotto ha infatti particolari caratteristiche igroscopiche e molto spesso il suo grado di umidità è collegato a quello esterno, con evidenti riflessi sul prodotto in conservazione; e perciò una norma del genere potrebbe forse arrecare dei turbamenti, come dicevo, nel settore. Da ciò derivano i miei dubbi sulla proposta dell'onorevole rappresentante del Governo, per cui lo pregherei di voler esporre più diffusamente il suo pensiero, in modo da chiarire meglio la questione e da assicurarci che, nell'atto pratico, la diminuzione prospettata non creerà complicazioni.

V O L P E, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Come ho già detto, l'emendamento è stato ispirato dalla preoccupazione degli uffici del Ministero di evitare che la conservazione delle farine venga ad essere compromessa dalla loro eccessiva umidità.

A titolo personale, pur non essendo particolarmente esperto in materia, posso dirle che inconvenienti del genere di quello da lei prospettato non dovrebbero verificarsi, data la modesta entità della modifica da noi pro-

posta. L'unico vero pericolo, del quale dobbiamo preoccuparci, è quello di un'alterazione del prodotto, ed è appunto a questo che si vuole ovviare diminuendo il tenore massimo di umidità delle farine immesse al consumo.

G O M E Z D ' A Y A L A. A nostro avviso, il disegno di legge dovrebbe essere approvato nel testo in cui ci è pervenuto, e lo abbiamo già dichiarato in altra occasione. Ora, l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo ci preoccupa in modo particolare in quanto, come giustamente osservava il collega Carelli, potrebbe con molta probabilità dar luogo ad inconvenienti nel settore della panificazione. I produttori e le altre categorie interessate al provvedimento hanno, per la verità, già preso contatto con tutti i Gruppi parlamentari appunto per rilevare le molte lacune e le molte pecche del disegno di legge; però non mi sembra oggi il caso di creare ostacoli alla sua approvazione definitiva rendendo necessario un nuovo esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, tanto più che si è già perduto molto tempo.

Se poi l'intento del Governo è quello di arrestare l'*iter* del provvedimento allora è un altro discorso; ma se si vuole veramente fronteggiare le pressanti necessità del settore, è inutile indugiare ancora: approviamo oggi il testo che ci è stato sottoposto e che saremo sempre in condizioni, se sarà necessario, di modificare successivamente attraverso nuovi provvedimenti.

D I G R A Z I A. Pur non essendo contrario alla sostanza dell'emendamento, concordo col collega Gomez D'Ayala sull'opportunità di evitare ogni ritardo nell'approvazione del disegno di legge. Proporrei pertanto di accantonare l'emendamento in attesa di vedere se ne saranno proposti altri; in caso contrario non mi sembrerebbe il caso di rinviare il provvedimento alla Camera per una sola modifica.

T O R T O R A. Desidero dire al collega Gomez D'Ayala che noi, invece, avvertiamo l'esigenza di migliorare in alcuni pun-

8ª e 11ª COMMISSIONI RIUNITE

3ª SEDUTA (13 dicembre 1966)

ti il disegno di legge; anche perchè in questo momento non possiamo sapere quando sarà possibile varare un nuovo provvedimento inteso a modificare quanto oggi ci accingiamo ad approvare.

Del resto, le modifiche che si prospettano non sono di grande entità, e credo quindi che non daranno luogo a contestazioni in seno all'altro ramo del Parlamento, dove il testo definitivo potrebbe essere approvato in tempo utile.

G O M E Z D ' A Y A L A . Però mi sorprende che alla Camera il disegno di legge sia stato approvato all'unanimità e senza alcuna proposta di modificazioni.

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il provvedimento venne discusso alla Camera in un periodo particolare, in cui il rappresentante del Ministero della sanità non poteva intervenire sempre alle sedute; e quindi alcune questioni di sua competenza passarono sotto silenzio.

G O M E Z D ' A Y A L A . Vi erano però i deputati della Commissione competente.

C A R E L L I . Se, come ha dichiarato l'onorevole Sottosegretario, il 16 per cento di umidità nelle farine può essere dannoso, non vedo come potremmo non accogliere la modifica da lui proposta, che andrebbe a vantaggio della genuinità e della conservabilità del prodotto.

D'altronde, anche quanto hanno sostenuto i colleghi Di Grazia e Gomez D'Ayala ha il suo fondamento; ed è per questo motivo che ho dianzi sollecitato maggiori chiarimenti da parte del rappresentante del Governo.

A L B A R E L L O . Desidero prendere la parola semplicemente per dire che questa discussione mi sembra del tutto inutile. Dal momento, infatti, che sia il Governo che i Commissari hanno già preparato gli emendamenti che desiderano presentare, sarebbe opportuno sapere quanti sono e quale è la loro portata.

G R I M A L D I . Mi permetto di contestare che le farine con tenore di umidità fino al massimo del 16 per cento possano essere dannose per il consumatore, perchè non va dimenticato che quando queste farine vengono trasformate in pane subiscono un processo di evaporazione che tutti conosciamo. Ritengo, pertanto, che questa non possa essere un'argomentazione valida per insistere sull'emendamento. Probabilmente, a seconda degli atteggiamenti che si assumono, si potrà dire che il mezzo punto in più di umidità può costituire un elemento di vantaggio per gli industriali, ma ritengo — mi consenta di dirlo, onorevole Sottosegretario — che esso non possa influire anche sulla conservazione della farina. Per tale motivo, l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario non può, a mio avviso, costituire elemento di scontro sulla opportunità di procedere o meno nell'iter del disegno di legge, tanto più che sappiamo che le varie categorie interessate hanno preso contatto con tutti i Gruppi politici per sollecitare la definizione di questo provvedimento.

Pertanto, o accettiamo, riconoscendo la validità delle osservazioni fatte dai nostri colleghi, l'impostazione etica, scientifica ed anche economica del disegno di legge e procediamo senz'altro alla sua approvazione o, altrimenti, soprassediamo per procedere ad uno studio più approfondito della materia ed in tal caso saremo costretti a riesaminare il testo articolo per articolo.

T O R T O R A . Non possiamo, per un senso di responsabilità, affermare di fronte all'opinione pubblica che non abbiamo modificato un aspetto del problema come quello che stiamo trattando per non dover rinviare il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento. La parte politica alla quale appartengo, infatti, è dell'opinione che non si possa non prendere in considerazione la possibilità di ritoccare il provvedimento in discussione, trattandosi di problemi che riguardano la sanità pubblica.

M I L I T E R N I , *relatore*. Ho già espresso il mio parere favorevole all'emenda-

mento proposto dal rappresentante del Governo.

Ritengo mio dovere tranquillizzare i senatori Albarello e Gomez D' Ayala per quanto concerne la celerità dell' *iter* del presente disegno di legge. Il senatore Albarello, in particolare, ha posto un quesito molto pratico al quale ritengo di dover rispondere anticipando che insisterò sull'emendamento all'articolo 51 relativo al semolato, senza timore che ciò possa ritardare il corso del provvedimento. Sono certo, infatti, che anche l'altro ramo del Parlamento procederà celermente all'approvazione dei pochi emendamenti che potremo apportare.

G O M E Z D ' A Y A L A . Mi sembra che dopo il parere espresso dal relatore circa gli altri emendamenti che si ha in animo di presentare, si prospetti una revisione sostanziale dell'intero testo del provvedimento in discussione.

P R E S I D E N T E . Ricordo alla Commissione che il senatore Di Grazia ha fatto proposta formale di accantonare l'emendamento presentato dall'onorevole Sottosegretario.

La metto ai voti.

(Non è approvata).

Metto allora ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario per la sanità all'ultimo comma dell'articolo 7, tendente a sostituire le parole: « 16 per cento », con le altre: « 15,50 per cento ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 8.

È denominato « semola di grano duro », o semplicemente « semola », il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro, liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.

È denominato « semolato di grano duro », o semplicemente « semolato », il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità, dopo l'estrazione della semola.

(È approvato).

Art. 9.

Gli sfarinati di grano duro destinati al commercio possono essere prodotti soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

TIPO E DENOMINAZIONE	Umidità massima per cento	Su cento parti di sostanza secca				
		Ceneri		Cellulosa		Sostanze azotate (azoto x5,70) minimo
		minimo	massimo	minimo	massimo	
Semola (*)	14,50	0,65	0,85	0,20	0,45	10,50
Semolato	14,50	0,90	1,20	—	0,85	11,50

(*) Valore granulometrico alla prova di stacciatura:

Passaggio staccio con maglie di millimetri 0,187 di luce, massimo 10 per cento.

8^a e 11^a COMMISSIONI RIUNITE3^a SEDUTA (13 dicembre 1966)

La prova di stacciatura per la rilevazione del valore granulometrico previsto nella tabella per la semola, è eseguita secondo le modalità da stabilirsi con il regolamento.

È consentita la produzione di semola e semolato rimacinati, da destinare esclusivamente alla panificazione; tale produzione non è soggetta al rispetto del valore granulometrico di cui sopra.

È consentita altresì la produzione di farina di grano duro, da destinare esclusivamente alla panificazione, avente un contenuto in ceneri minimo 1,35 e massimo 1,60, cellulosa massimo 1, sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 11,50, su cento parti di sostanza secca.

È tollerata l'immissione al consumo di sfarinati di grano duro con tenore di umidità fino al massimo del 16 per cento, con diminuzione proporzionale del prezzo, sempre che il maggiore grado di umidità, rispetto al limite massimo del 14,50 per cento stabilito nella tabella, risulti indicato sul cartellino o sugli involucri di cui al successivo articolo 13.

V O L P E, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. A questo articolo il Governo intende presentare i seguenti emendamenti: nella tabella, laddove si parla delle ceneri, sostituire la cifra « 0,65 » con l'altra « 0,70 »; nella nota sostituire le parole: « Passaggio staccio con maglie di millimetri 0,187 di luce, massimo 10 per cento », con le altre: « Rifiuto staccio con maglie di millimetri 0,380 di luce, minimo 55 per cento; passaggio staccio con maglie di millimetri 0,280 di luce, massimo 15 per cento ». Inoltre propone di sostituire all'ultimo comma la cifra: « 16 per cento », con l'altra: « 15,50 per cento », in analogia all'emendamento presentato ed accolto all'ultimo comma dell'articolo 7.

G O M E Z D ' A Y A L A. Poc'anzi ho fatto lealmente ed onestamente una dichiarazione di ignoranza per quanto concerneva la questione dell'umidità delle farine ed anche altri colleghi hanno fatto presente la insufficienza delle loro cognizioni in questa materia. Adesso vediamo che anche gli emen-

damenti proposti dall'onorevole Sottosegretario all'articolo 9 sono tali da non consentire una votazione immediata, in quanto non abbiamo alcun elemento di valutazione.

Poichè gli emendamenti cominciano ad essere abbastanza complessi e delicati e poichè ritengo che sia nostro diritto e dovere documentarci, propongo che vengano presentati tutti gli emendamenti che si ha in animo di presentare e che essi siano stampati e distribuiti ai membri delle due Commissioni, fissando fin da adesso la data della successiva riunione, nel corso della quale potremo tutti partecipare alla discussione con maggiore cognizione di causa.

C O N T E. Devo rilevare che stiamo assistendo a manifestazioni contraddittorie: prima si vuole accettare a scatola chiusa il provvedimento così come ci è pervenuto dalla Camera, data l'urgenza di definire l'iter del provvedimento stesso; successivamente, invece, l'urgenza scompare per esigenze di carattere tecnico. Ora faccio notare che anche noi siamo nelle stesse condizioni dei nostri colleghi; però non è possibile rinviare ancora una volta la definizione di questo provvedimento per l'esigenza di verificare tecnicamente le questioni che vengono poste di volta in volta.

S A N T A R E L L I. Desidero sapere quanti sono gli emendamenti presentati dal Governo e quando sono stati presentati.

P R E S I D E N T E. Li sta presentando in questo momento ed è nel suo pieno diritto di farlo.

S A N T A R E L L I. A noi risulta, invece, che questi emendamenti sono stati presentati da ben quindici giorni.

P R E S I D E N T E. Se così fosse, li avrei resi noti tempestivamente a tutti i membri delle due Commissioni.

Per quanto concerne la proposta fatta dal senatore Gomez D'Ayala, devo dire che essa ha un certo fondamento, perchè la Commissione ha bisogno di approfondire maggiormente la questione. Tuttavia vorrei pregare

8° e 11ª COMMISSIONI RIUNITE

3ª SEDUTA (13 dicembre 1966)

il senatore Gomez D'Ayala di riflettere su questa mia proposta: cioè, dopo aver esaminato gli altri emendamenti che vengono proposti all'articolo 9, accantonarlo, passando all'esame degli altri articoli per i quali non sono stati presentati emendamenti.

Faccio presente, pertanto, alla Commissione che i senatori Rovere e Veronesi hanno presentato all'articolo 9 i seguenti emendamenti: inserire tra il terzo ed il quarto comma, il seguente: « È consentita la produzione di sfarinati di grano duro miscelati e sfarinati di grano tenero in qualsiasi proporzione, da denominarsi: "sfarinato di grano duro e tenero per panificazione", avente un contenuto in ceneri massimo dell'1 per cento, cellulosa massimo 0,80 per cento, sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 11 per cento, su cento parti di sostanza secca »; sostituire l'ultimo comma con il seguente: « È tollerata l'immissione al consumo di sfarinati di grano duro e di sfarinati miscelati di grano duro e tenero, con tenore di umidità fino al massimo del 16 per cento, con diminuzione proporzionale del prezzo, semprechè il maggior grado di umidità, rispetto al limite massimo del 14,50 per cento stabilito nella tabella, risulti indicato sul cartellino e sugli involucri di cui al successivo articolo 13 ».

G R I M A L D I . Rilevo, onorevole Presidente, che c'è connessione con l'emendamento presentato dal Governo, per cui sarebbe opportuno accantonare l'intero articolo 9.

A L B A R E L L O . Mi sia consentito, signor Presidente, rivolgerle questa domanda: le sembra giusto che i colleghi della maggioranza conoscano gli emendamenti già da qualche tempo, mentre la stessa opportunità non è stata data a noi della minoranza? Sono costretto, pertanto, ad affermare che non è possibile proseguire questa discussione fino a quando non saranno stati resi noti tutti gli emendamenti che il Governo intende presentare.

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità*. I senatori della minoranza comu-

nista all'inizio di questa discussione hanno fatto delle osservazioni critiche nei confronti del Governo, il quale — almeno secondo quanto risulta dall'intervento del senatore Gomez D'Ayala — sta quasi per « borseggiare » questo provvedimento per favorire qualcuno. Quando, però, è stato chiarito al senatore Gomez D'Ayala che l'emendamento proposto dal Governo era migliorativo, nel senso che dava maggiori garanzie al consumatore, egli ha dovuto ammettere che avevamo ragione.

Ora si chiede da quanto tempo sono stati presentati questi emendamenti, ed io devo rispondere che il Ministero della sanità li sta proponendo soltanto in questo momento e che sono nettamente migliorativi in quanto, dal lato tecnico-sanitario, danno una maggiore garanzia.

G O M E Z D ' A Y A L A . Desidero fare alcune rettifiche in quanto l'onorevole Sottosegretario mi attribuisce cose che non ho dette.

Non ho accusato il Governo di voler « borseggiare questo provvedimento » — posso farlo quando lo ritengo opportuno e sugli argomenti per i quali ritengo che si possano fare affermazioni di queste genere —, ma mi sono limitato ad affermare che per me aveva un valore di giudizio apprezzabile il fatto che l'intero provvedimento fosse stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati. Quando è sorta, poi, la questione relativa al tenore di umidità della farina, ho confessato la mia ignoranza in materia e non ho detto che il Governo aveva ragione nel presentare quell'emendamento, ma mi sono limitato a sottolineare che per me poteva avere valore il giudizio della Camera dei deputati se si voleva procedere all'approvazione del provvedimento così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, mentre se si desiderava procedere ad un approfondimento della questione, allora si rendeva necessaria una maggiore documentazione da parte di tutti.

Circa la questione degli emendamenti, quando discutiamo un provvedimento che non presenta aspetti particolarmente delicati possiamo anche esaminare gli emendamenti

8ª e 11ª COMMISSIONI RIUNITE

3ª SEDUTA (13 dicembre 1966)

via via che vengono presentati ed approvarli o meno, ma per un provvedimento quale quello oggi al nostro esame, mi sembra impossibile aspettare la comunicazione dell'emendamento e poi immediatamente decidere se approvarlo o meno. Del resto, lo stesso regolamento impone la presentazione degli emendamenti con una certa tempestività affinché tutti abbiano la possibilità di studiarli e di documentarsi. Insisto, pertanto, affinché il Governo faccia conoscere tutti gli emendamenti che desidera presentare, affinché tutti i Commissari abbiano la possibilità di esaminarli attentamente; per il resto, si può continuare ad esaminare quella parte del provvedimento per la quale non sono stati presentati emendamenti.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Grimaldi ha fatto rilevare che c'è connessione fra l'emendamento presentato dal Governo e quelli presentati dai senatori Rovere e Veronesi, se non si fanno osservazioni, resta stabilito che viene accantonato l'intero articolo 9.

Passiamo, pertanto, agli articoli successivi.

Art. 10.

È vietata l'aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, nonché qualsiasi trattamento degli sfarinati con agenti fisici o chimici, salvi i competenti provvedimenti del Ministero della sanità, emanati a norma della legge 20 aprile 1962, n. 283.

(È approvato).

Art. 11.

Le farine di cereali diversi dal grano, se miscelate con sfarinati di grano in qualsiasi proporzione, devono essere poste in vendita con la chiara indicazione della denominazione del cereale da cui proviene la farina miscelata con quella di grano.

(È approvato).

Art. 12.

È vietato vendere, detenere per vendere, nonché impiegare per la panificazione, pastificazione o altri usi alimentari, sfarinati aventi caratteristiche diverse da quelle stabilite con la presente legge.

È altresì vietato vendere, detenere per vendere, nonché impiegare per la panificazione, pastificazione o altri usi alimentari, sfarinati comunque alterati, adulterati, sofisticati o invasi da parassiti animali o vegetali.

(È approvato).

Art. 13.

Gli sfarinati, da chiunque prodotti e commerciati, devono, all'atto dell'immissione in commercio, essere contenuti in sacchi recanti un sigillo, che identifichi la impresa molitrice ed un cartellino che ne indichi il nome o la ragione sociale e la sede, la sede dello stabilimento e il tipo dello sfarinato, indicandolo con le sole denominazioni di cui agli articoli 7, 9 e 11, nonché la data di macinazione.

Gli sfarinati di grano duro, destinati alla panificazione, previsti al terzo e quarto comma del precedente articolo 9, devono essere posti in commercio con l'indicazione suppletiva sul cartellino « solo per panificazione ».

Qualora si adoperino, per contenimento degli sfarinati, sacchi di carta o di altro materiale rispondente alle norme igienico-sanitarie, con chiusura automatica a valvola che corrisponde a sigillo, è consentito di sostituire il cartellino di cui al primo comma del presente articolo, con l'apposizione a stampa sui sacchi stessi delle indicazioni prescritte. La consegna delle farine o delle semole in carri cisterna alla rinfusa e il loro deposito e conservazione presso gli utilizzatori avranno luogo con l'osservanza delle disposizioni che saranno emanate dal Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio e con il Ministro per la sanità.

Gli sfarinati acquistati in sacchi originali possono essere riconfezionati e posti in commercio, sempre che le nuove confezioni rechino all'esterno, con scritte a stampa, oltre al peso netto, le indicazioni del tipo previste dalla presente legge, il nome e l'indirizzo del confezionatore.

G R I M A L D I . Per quanto concerne l'articolo 13 desidero far rilevare che al secondo comma si dice: « Gli sfarinati di grano duro, destinati alla panificazione, previsti al terzo e quarto comma del precedente articolo 9, devono essere posti in commercio con l'indicazione suppletiva sul cartellino "solo per panificazione" ». Ora, poichè è stato accantonato l'emendamento presentato dai senatori Rovere e Veronesi nel quale si parla di una miscela, sono del parere che bisognerebbe, quanto meno, soprassedere all'approvazione del secondo comma dell'articolo 13.

P R E S I D E N T E . In questo comma, però, si parla solo di sfarinati e mi sembra che esso non abbia nessun riferimento all'emendamento presentato dai senatori Rovere e Veronesi. Se, poi, dovesse esserci qualche connessione, possiamo rivedere la cosa in sede di coordinamento.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 13.

(È approvato).

Art. 14.

È denominato « pane » il prodotto ottenuto dalla cottura di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (*cloruro sodico*).

(È approvato).

Art. 15.

Gli sfarinati impiegati per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico devono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche di cui agli articoli 7, 9 e 11.

(È approvato).

Art. 16.

Il contenuto in acqua nel pane, qualunque sia il tipo di sfarinato impiegato nella produzione del medesimo, è stabilito come appresso:

pezzature sino a	70 grammi,	mass.	29 %
» da	100 a 250	»	» 31 %
» da	300 a 500	»	» 34 %
» oltre	i 600	»	» 38 %

Per le pezzature di peso intermedio tra quelle sopra indicate il contenuto massimo in acqua è quello che risulta dalla interpolazione fra i due valori-limite.

Le altre caratteristiche analitiche del pane devono identificarsi con quelle degli sfarinati con i quali il pane è stato prodotto. È tollerata una maggiorazione di 0,05 sul contenuto in ceneri, rispetto a quello degli sfarinati impiegati nella produzione del pane.

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* A questo articolo presento un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Il contenuto in acqua nel pane, qualunque sia il tipo di sfarinato impiegato nella produzione del medesimo, è stabilito come appresso:

pezzature sino a	70 gr.,	mass.	27 %
» da	100 a 250	»	» 29 %
» da	300 a 500	»	» 32 %
» oltre	600	»	» 36 %
» oltre i	1.000	»	» 40 % ».

C A S S E S E . Onorevole Sottosegretario, come fa il Ministero della sanità, attraverso i suoi organi periferici, ad accertare l'umidità nel pane?

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Anzitutto si procede a fare dei prelievi che poi vengono portati all'Ufficio sanitario provinciale.

D I G R A Z I A . L'emendamento proposto dal rappresentante del Governo richie-

8^a e 11^a COMMISSIONI RIUNITE3^a SEDUTA (13 dicembre 1966)

de un maggiore approfondimento, pertanto propongo che l'articolo 16 sia accantonato.

CARELLI. Ci siamo sempre lamentati per l'eccessiva percentuale di umidità contenuta nel pane all'atto della vendita.

Gli organi tecnici riconoscono che l'umidità contenuta nelle diverse pezzature sino ai 600 grammi e oltre di 1.000 grammi, è eccessiva e propongono di riportarla a limiti meglio rispondenti alle esigenze alimentari del consumatore.

Ora, se riconosciamo che un elevato contenuto di acqua nel pane ne diminuisce il potere alimentare, dobbiamo accogliere lo emendamento del Governo che tende appunto a ridurre tale contenuto.

GOMEZ D'AYALA. Concordo sulla proposta di accantonamento avanzata dal senatore Di Grazia relativa all'emendamento presentato dal Governo.

Le argomentazioni addotte dal senatore Carelli sono, senza dubbio, da tenere in considerazione, ma qui si tratta di stabilire come incidono questi punti di diminuzione e fino a che punto sono accettabili.

La domanda posta dal senatore Cassese non è oziosa, ma è appunto rivolta a stabilire se con questa modifica delle percentuali di umidità sarà poi possibile arrivare ad accertarle in concreto.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Certamente!

GOMEZ D'AYALA. Il senatore Cassese mette in dubbio l'esistenza di questi mezzi.

CASSESE. Infatti attualmente non avviene questo accertamento, tanto è vero che il senatore Carelli lamentava l'eccessiva umidità del pane!

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, su proposta del senatore Di Grazia l'articolo 16 viene accantonato.

Art. 17.

Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 00 è denominato « pane di tipo 00 ».

Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 0 è denominato « pane di tipo 0 ».

Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 1 è denominato « pane di tipo 1 ».

Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 2 è denominato « pane di tipo 2 ».

Il pane prodotto con farina integrale è denominato « pane di tipo integrale ».

Il pane prodotto con semola o con semolato di grano duro, ovvero con rimacine di semola o semolato, è denominato rispettivamente « pane di semola » e « pane di semolato ».

Nei locali di vendita i vari tipi di pane devono essere collocati in scomparti o recipienti separati, recanti un cartellino con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.

(È approvato).

Art. 18.

Nella produzione del pane è vietato aggiungere ingredienti estranei, salvo quanto disposto negli articoli seguenti e salvi i competenti provvedimenti del Ministro della sanità, emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283.

È altresì vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di residui di pane.

(È approvato).

Art. 19.

Nella produzione del pane è altresì consentito l'impiego di:

a) farina di cereali maltati, che abbiano un potere diastatico, determinato secondo il metodo Pollak, non inferiore a 6.500 unità su sostanza secca;

b) estratti di malto, che abbiano un potere diastatico, determinato secondo il metodo Pollak, non inferiore a 4.500 unità, ed abbiano le caratteristiche che verranno precisate nel regolamento;

c) alfa amilasi e beta amilasi.

Per esigenze tecniche di produzione di particolari forme di pane normale, è ammessa la spalmatura con uno dei grassi previsti dal primo comma del successivo articolo 20.

L'esercizio degli stabilimenti o laboratori di produzione delle sostanze di cui al presente articolo è subordinato all'autorizza-

zione prevista dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Le sostanze stesse debbono essere poste in commercio in confezioni originali chiuse.

(È approvato).

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 18,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari